

Domanda di restituzione delle somme versate – Cass. n. 6614/2023

Impugnazioni civili - appello - domande - nuove - in genere - Domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado o del decreto ingiuntivo - Proposizione in grado di appello - Ammissibilità - Divieto di domande nuove ex art. 345 c.p.c. - Violazione - Esclusione - Fondamento.

La domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado o del decreto ingiuntivo può essere proposta nel giudizio d'appello senza che ciò implichi violazione del divieto di domande nuove posto dall'art. 345 c.p.c., dovendo applicarsi, in via analogica, il principio generale in base al quale, per ragioni di economia processuale, la domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 2, c. p. c. può essere proposta anche in grado di appello, come pure la domanda di riduzione in pristino ed ogni altra conseguente davanti al giudice di rinvio (art. 389 c.p.c.).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 6614 del 06/03/2023 (Rv. 667124 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_096, Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_389

Corte

Cassazione

6614

2023